

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento

Ex artt. 10 e ss Legge n. 3/2012

La Sig.ra Ottavi Valeria (C.F. TTVVLR64M48Z326M), nata a Tripoli (Libia) il 08.08.1964 e residente in Livorno (LI) in Via Luigi Gemignani n. 7, che sottoscrive il presente atto ad ogni effetto di legge, elettivamente domiciliata in Livorno, Viale Italia n. 29 presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Calamassi (C.F. CLMFRZ86P05E625R; fax 0586-811229; pec: fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it) che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto,

premesse

- che la ricorrente presenta passività correlabili direttamente ed indirettamente ad attività di impresa ed è, pertanto, inquadrabile nella sfera della persona fisica, non consumatore, che versa in una situazione di **sovraindebitamento** secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 di detta Legge, cui intende porre rimedio;
- che sussistono per la ricorrente tutti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.2 27/01/2012 ed in particolare;
- che non è soggetta alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942, nè ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
- che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3 del 27/01/2012;
- che non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3 del 27.01.2012;
- che, come meglio descritto nella relazione particolareggiata (DOC. 1) predisposta ai sensi di Legge dal Dott. Guido Nardoni, in qualità di Gestore della Crisi nominato dall'OCC Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nell'ambito del procedimento avviato in seguito alla richiesta depositata dall'istante in data 03.12.2019, alla data di predisposizione della suddetta relazione emerge una posizione debitoria complessiva pari ad **€. 145.209,82** come sotto specificato (DOC. 2):

CREDITORI	PRIVILEGIO	IMPORTI
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	Predeuzione	€ 3.354,70
AVV. FABRIZIO CALAMASSI	Predeuzione	€ 1.903,20
GEOM. ENRICO PISTOIA	Predeuzione	€ 448,35
MPS Spa	Ipotecario	€ 66.268,00
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Privilegiato (per pignoramento V° stipendio + Rateizzazione)	€ 10.578,80
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	Degradato a Chirografario	€ 667,10



AGENZIA DELLE RISCOSSIONI	Degradato a Chirografario	€ 1.418,43
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI per Hostaria Sas	Degradato a Chirografario	€ 722,41
Agenzia delle Entrate	Degradato a Chirografario	€. 243,04
Agenzia delle riscossioni per Hostaria Sas	Degradato a Chirofario	€. 1.280,03
Agenzia delle riscossioni per Hostaria Sas	Degradato a Chirofario	€. 562,51
Comune di Livorno	Degradato a Chirografo	€. 94,15
CONDOMINIO	Chirografario	€ 4.677,00
FINDOMESTIC	Chirografario	€ 40.080,00
INPDAP	Chirografario	€ 4.636,52
COMPASS	Chirografario	€. 8.275,58
TOTALE		€. 145.209,82

- Che per quanto riguarda il credito privilegiato di cui alla soprastante tabella, l'Agente della riscossione ha, in modo non corretto, aperto anche una procedura di fermo amministrativo dell'auto per la stessa somma e per la quale la Signora Ottavi, nelle more della presentazione del piano, ha dovuto gestire aderendo ad una rateizzazione che ha comportato il pagamento di una rata iniziale di euro 371,59 saldata il 08/01/20, euro 171,15 saldate il 8/2/20, al fine di non vedersi bloccare il mezzo necessario per andare al lavoro presso il Centro Csc Collesalveti ASL Nord Ovest, altrimenti non raggiungibile, per gli orari dei turni che la signora Ottavi svolge, in altro modo. Si tratta chiaramente di un comportamento censurabile in quanto in questo modo l'Agenzia delle Entrate otterrebbe a fronte di un unico importo di sanzione, due modi di riscossione e aggirando ulteriormente l'entità del pignoramento ottenuto. Per tale motivo la Signora Ottavi manterrà in essere ovviamente la sola quota derivante dal pignoramento dello stipendio. Per quanto sopra il saldo dovuto alla data odierna ammonta ad euro 10.578,80.
- che le somme spettanti all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Riscossioni sono state degradate al pari di un credito chirografario in quanto risulterebbero incapienti rispetto al titolo di prelazione ed al bene su cui potrebbero incidere in via sussidiaria;
- che il nucleo familiare della ricorrente, (DOC. 3) costituito solo dalla medesima, necessita di una somma mensile media che, ragionevolmente, può essere stimata in **€. 988,00** (tale somma è ben al di sotto dei parametri ISTAT per l'anno 2018 in base ai quali, la spesa media mensile di un nucleo familiare unipersonale ammonta ad €. 1.788,00) per far fronte al soddisfacimento dei bisogni primari di vita, così come meglio precisato di seguito (DOC. 4):
 - 1) Alimentazione, spese mediche, pulizia €. 329,00;
 - 2) Abbigliamento €. 130,00;



- 3) Utenze € 306,00;
- 4) Spese sanitarie € 62,00;
- 5) Spese trasporti € 106,00;
- 6) Spese condominiali € 55,00

Totale € 988,00

- che a tali spese deve aggiungersi la rata di mutuo dell' immobile di abitazione pari ad € 323,00 mensili;
- che l'unica fonte di reddito della Sig.ra Ottavi è rappresentata dallo stipendio percepito in qualità di dipendente della ASL Nord Ovest (Centro Csa Collesalveti) pari mediamente ad € 2.520,00 circa mensili lorde. Si devono sottrarre poi le trattenute previdenziali, erariali ed altre trattenute, nonché le due cessioni volontarie del quinto in favore di Findomestic Banca Spa e di Inps/Inpdap pari ad € 509,30 e la trattenuta legale operata da Agenzia delle Entrate per € 171,05. Da tutto ciò si evidenzia che le somme nette disponibili mediamente, senza considerare la mensilità aggiuntiva, ammontano ad € 1.132,00 (come meglio descritto dal Gestore della Crisi nella propria relazione), dalla quale deve togliersi la rata del mutuo pari ad € 322,00 al mese, cosicché la stessa si trova a disporre mensilmente di circa € **810,00**. Il tutto risulta meglio evidenziato nella sottostante tabella già richiamata nella Relazione particolareggiata:

	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	gen-20
imponibile	2573,48	2511,56	2563,16	2418,08	2547,68
imponibile mese aggiuntivo				2507,69	
trattenute prev.li	-284,94	-278,52	-283,99	-548,81	-282,21
trattenute erariali	-571,97	-545,25	-565,53	-1012,51	-551,18
altre trattenute	-21,51	-31,18	-22,54	-59,59	-25,32
	1695,06	1656,61	1691,1	3304,86	1688,97
trattenuta piccolo prestito inpdap	-165,59	-165,59	-165,59	-165,59	-165,59
trattenuta inpdap/findomestic	-343,71	-343,71	-343,71	-343,71	
trattenuta Agenzia delle Entrate		-168,02	-171,36	-336,45	-171,05
	-509,3	-677,32	-680,66	-845,75	-336,64
netto disponibile	1185,76	979,29	1010,44	2459,11	1352,33

- che, ai fini della proposta di accordo, diventa essenziale poter disporre della somma trattenuta sullo stipendio a titolo di **cessione del quinto** in favore di **Findomestic Banca Spa** e pari ad € **343,71**



mensili (tale finanziamento, come specificato a pag. 8 della relazione particolareggiata allegata al presente ricorso, risulta ancora in fase di surroga da INPDAP – prestito pluriennale n. 005201400138191- e, dal momento in cui la surroga si perfezionerà, dovrebbe rientrare mediante cessione volontaria del quinto estinguendo così l'originario prestito di INPDAP), nonché di quella relativa al finanziamento concesso da **Inps/Inpdap** sempre assistito da cessione volontaria del quinto e pari ad €. **165,59** mensili. Infatti, per pacifico orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito (anche del Tribunale di Livorno), i creditori assistiti da garanzia della cessione del quinto sono da considerarsi **chirografari** e **non privilegiati**, cosicché, la relativa somma di trattenuta mensile risulta disponibile per il debitore ai fini dell'elaborazione del piano (Cass. 17/01/2012, n. 551; Cass. 31/08/2005 n. 15590; **Tribunale di Livorno** con quattro pronunce analoghe del 21/09/2016, del 15/02/2017, del 18.04.2018 e **del 26.06.2019**). Anche il Legislatore è intervenuto sulla questione aderendo alla tesi ormai pacifica sia in dottrina e giurisprudenza sopra esposta. In particolare con il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 denominato "**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**", nella Sezione II, Capo II, dedicata alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'art. 67, comma 3, recita testualmente: "*La proposta può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, di trattamento di fine rapporto o della pensione*", con ciò risolvendo definitivamente ogni possibile dubbio interpretativo al riguardo.

In considerazione di quanto esposto, i crediti di Findomestic Banca Spa e di Inps/Inpdap (meglio descritti nella relazione del Dottor. Guido Nardoni), garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio, sono da considerarsi un mero credito chirografario come tale da inserire all'interno della Proposta di accordo;

- che, data la situazione reddituale della Sig.ra Ottavi e l'entità delle sue spese personali medie mensili, la somma che la stessa è in grado di mettere a disposizione dei creditori per un periodo di **54 mensilità** ammonta ad €. **206,92**;
- che la Sig. ra Ottavi è proprietaria di un unico immobile, peraltro di abitazione, posto in Livorno, Via Gemignani n. 7 gravato da mutuo ipotecario in favore di Monte dei Paschi di Siena. Tale immobile viene escluso dalla proposta di accordo poichè trattasi dell'unico immobile di proprietà dell'istante che, in caso di vendita/liquidazione, vedrebbe la stessa obbligata a reperire una diversa sistemazione con ulteriori costi come il trasloco e un canone di affitto che andrebbero ad aggravare la già compromessa situazione di sovraindebitamento. Inoltre l'**alternativa liquidatoria** non risulta percorribile in quanto sarebbe meno vantaggiosa rispetto a quanto proporrebbe l'istante qualora l'accordo con i creditori venisse raggiunto.

A dimostrazione di ciò si è ritenuto necessario acquisire una valutazione alla data più recente possibile dell'immobile, sia ai fini della valutazione di convenienza della procedura proposta rispetto alla liquidazione del patrimonio e sia per valutare, rispetto ai valori rappresentanti del ceto creditorio anche ai fini della valutazione della prelazione possibile.

Il Geometra Enrico Pistoia ha stimato l'immobile (Doc. 5) che risulta accatastato al Catasto



Fabbricati del Comune di Livorno al Foglio 21 Part. 2804 Sub 5 Categoria A3 Classe 2 Vani 4 Rendita Catastale euro 216,91, utilizzando il criterio della comparazione. L'immobile si trova in un precario stato di manutenzione soprattutto per l'impianto elettrico che si presenta con canale esterne in pvc e quindi non sotto traccia, con l'impianto idraulico alimentato da boiler elettrico, l'impianto di riscaldamento alimentato da termoconvettori elettrici, inseriti peraltro nel contesto condominiale, anch'esso in un non buono stato di manutenzione. L'immobile che complessivamente consta di 58 mq, al valore di stima di euro 700,00/mq, risulta valutato in complessivi euro 40.600,00 ovvero arrotondato a 41.000,00.

A questo punto emergono due elementi di rilevante importanza:

La valutazione è stata effettuata utilizzando il metodo della comparazione; chiaramente tale tipologia di criterio non è rappresentativo di quanto eventualmente possa essere il valore in occasione di una eventuale esecuzione immobiliare od anche in sede di una eventuale vendita coattiva ad evidenza pubblica nell'ambito di un piano di liquidazione del patrimonio; è chiaro che il rischio di decurtazione diretta dei valori di soddisfazione nel caso di cessione coattiva si ridurrebbero statisticamente in modo sensibile, sia per il rischio di aste deserte e sia per gli ulteriori costi procedurali (custode giudiziario – delegato – spese di perizia nel caso di esecuzione oppure del liquidatore nel caso di procedura di cui all'art. 14 ter L.3/12);

Il valore del debito ipotecario è di oltre €. 66.000,00 e, pertanto, in seguito ad una eventuale cessione in sede esecutiva, ma anche in sede di eventuale liquidazione del patrimonio, consentirebbe esclusivamente di remunerare il ceto creditorio prededucibile e parzialmente quello ipotecario (Monte dei Paschi di Siena), nulla lasciando per il ceto creditorio chirografario.

Con l'accordo che si intende proporre al ceto creditorio, invece, oltre al pagamento dei creditori privilegiati e prededucibili, a garantire il regolare pagamento delle rate del mutuo in favore di MPS fino alla concorrenza della somma residua di €. 66.000,00, si garantirebbe altresì un parziale ristoro dei creditori chirografari offrendo agli stessi, durante le 54 rate di durata del piano, una liquidità pari ad €. 11.174,00, (mentre a questi ultimi nulla spetterebbe in ipotesi liquidatoria).

Per completezza si deve dare atto che l'istante è proprietaria di un automezzo modello Kia Picanto immatricolato nel 2011 (targa EG373NS) ed utilizzato essenzialmente per ragioni collegate al raggiungimento del luogo di lavoro; la Signora Ottavi, infatti, è assunta come infermiera professionale e segue in particolare l'assistenza sul territorio e per gli spostamenti, si trova anche ad utilizzare la propria auto. L'orario di ingresso mattutino non consentirebbe di utilizzare altri mezzi ed è per questo che il suo autoveicolo non potrà essere inserito tra i beni liquidabili in quanto funzionali al perseguimento dell'unica fonte di reddito ovvero quella necessaria per l'offerta ai creditori. Inoltre, poichè l'automezzo risulta immatricolato nel 2011, si ritiene che dallo stesso abbia un ridotto valore di mercato.

Una eventuale **fattispecie liquidatoria**, inoltre, vedrebbe disponibile il solo bene immobile di proprietà, stimato a valori di mercato in 41.000 euro e pertanto, con ragionevole sicurezza, il valore detraibile non riuscirebbe a soddisfare neanche il creditore ipotecario, lasciando peraltro la Signora



alla procedura disciplinata dagli artt. 12 bis e seguenti della suddetta legge n. 3/2012, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi;

- che a norma dell'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi sono stati attribuiti alla Camera di Commercio Maremma e Tirreno che nominava il Dott. Nardoni quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento della Sig.ra Ottavi;
- che, come esposto nella Relazione particolareggiata, non sono emersi atti in frode ai creditori;
- che il Dottor Nardoni, come già sopra descritto, ha ricostruito l'**attivo disponibile** dell'istante come segue:
 - 1) proprietà dell'immobile posto in Livorno, Via Gemignani n. 7, accatastato al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al Foglio 21 Part. 2804 Sub 5 Categoria A3 Classe 2 Vani 4 Rendita Catastale euro 216,91;
 - 2) proprietà di un automezzo modello Kia Picanto immatricolato nel 2011 (targa EG373NS);
 - 3) residuo da stipendio (al netto delle spese necessarie per il sostentamento) €. 206,92 al mese;
- che, quindi, la debitrice ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Nardoni, la proposta di accordo di seguito esposta e attestata dal sopra citato gestore della crisi, con particolare riferimento alla sua **fattibilità**, alla **completezza** e **veridicità** dei dati in essa contenuti nonché alla sua **maggior convenienza** rispetto all'**alternativa liquidatoria**;
- che il presente piano di accordo non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti;
- che i creditori chiamati ad esprimere il proprio voto in ordine al raggiungimento dell'accordo sono nicamente quelli chirografari di cui alla sottostante tabella:



Resto chirografario	importi
Agenzia delle riscossioni	667,10
Agenzia delle riscossioni	1.418,43
Agenzia delle Entrate	243,04
Agenzia delle riscossioni x hostaria sas	1.280,03
Agenzia delle riscossioni x hostaria sas	722,41
Agenzia delle riscossioni x hostaria sas	562,51
Comune di Livorno	94,15
compass	8.275,58
findomestic	40.080,00
Inpdap	4.636,52
Condominio	4.677,00
Totale	62.656,77

Tutto quanto sopra esposto e premessa l'intangibilità del mutuo ipotecario in favore di MPS e del credito di Agenzia delle Entrate già assistito da pignoramento del quinto dello stipendio oltre ad un piano di rateizzazione, la Sig.ra Ottavi, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

PRESENTA

la seguente proposta di accordo con i creditori (DOC.6) composta di **54 mensilità da €. 206,92** ciascuna con **rateizzazione bimestrale** partire dall'omologa, ai sensi degli artt. 12 bis e seguenti della Legge n. 3/2012 che prevede:

- A) Il pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri di procedura ivi incluso il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e tutte le spese necessarie all'attuazione dell'accordo ivi compreso il compenso del sottoscritto difensore che ha assistito il ricorrente e del Geom. Enrico Pistoia per la valutazione di stima dell'immobile;
- B) Il soddisfacimento nella misura dello **8,73%** dei creditori chirografari ivi inclusi i creditori privilegiati



(Agenzia delle Entrate Riscossione) degradati a chirografi.

Il tutto, mettendo a disposizione del ceto creditorio la **somma complessiva di €. 11.174,00** così come risulta dal seguente cronoprogramma:

Dalla 1° alla 22 esima mensilità si prevede il pagamento dei creditori privilegiati e prededucibili nella misura del 100% come riportato nella sottostante tabella:

			SOMMA DISPONIBILE
CREDITI PREDEDUCIBILI	importi	soddisfazione	11.174,00
Compenso OCC	3.354,70	100%	3.354,70
Avvocato Calamassi Fabrizio	1.903,20	100%	1.903,20
Geometra Enrico Pistoia	448,35	100%	448,35
TOTALE	5.706,25	100%	5.706,25

Dalla 23 esima alla 54 esima mensilità, il pagamento dei creditori chirografari e dei privilegiati (Agenzia delle Entrate) degradati, secondo le modalità riepilogate nella sottostante tabella:



			RESIDUO PER CHIROGRAFARIO
Resto chirografario	importi	soddisfazione	5.467,75
Agenzia delle riscossioni	667,10	8,73%	58,21
Agenzia delle riscossioni	1.418,43	8,73%	123,78
Agenzia delle Entrate	243,04	8,73%	21,21
Agenzia delle riscossioni x hostaria sas	1.280,03	8,73%	111,70
Agenzia delle riscossioni x hostaria sas	722,41	8,73%	63,04
Agenzia delle riscossioni x hostaria sas	562,51	8,73%	49,09
Comune di Livorno	94,15	8,73%	8,22
compass	8.275,58	8,73%	722,17
findomestic	40.080,00	8,73%	3.497,59
Inpdap	4.636,52	8,73%	404,61
Condominio	4.677,00	8,73%	408,14
Totale	62.656,77		5.467,75

– che la sopra descritta proposta ha raccolto il positivo giudizio in ordine alla completezza, attendibilità e fattibilità da parte del Gestore della crisi nominato dall' OCC Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;

– che, a garanzia dell'esatto adempimento del piano sopra descritto, si propone che siano effettuati pagamenti bimestrali ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni di addebito permanenti o R.I.D., o altra analoga) da disporsi sul c/c sul quale viene accreditato mensilmente lo stipendio oppure, in subordine, su un conto corrente dedicato.

Tanto premesso, il debitore, così come rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Livorno, affinché,

1) Voglia dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 10 e ss della Legge n.3/2012 e, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare con decreto l'udienza dei creditori con



avviso agli stessi contenente la Proposta ed il Decreto stesso, almeno 30 giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1;

2) Voglia stabilire idonea forma di pubblicità della Proposta e del Decreto;

3) Voglia disporre, altresì, ai sensi dell'art. 10 comma 2 Legge n. 3/2012 che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nè essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante da parte di creditori aventi titolo anteriore e, in particolare, che sia sospesa la rateizzazione del pagamento dell'avviso di accertamento Irpef n. 66119015902440005000, già assistito da pignoramento del V° dello stipendio e che, come sopra accennato, oltre a produrre un doppio binario di soddisfazione per il creditore, determinano un grave nocumento per l'istante;

4) In via subordinata, qualora l'accordo con i creditori non dovesse essere raggiunto, si chiede l'apertura della procedura di liquidazione con conversione dell'attuale procedura nominando Liquidatore il Dottor Nardoni che ha già seguito la procedura in qualità di Gestore della crisi nominato dall'OCC;

5) Si richiede infine la totale esdebitazione del consumatore.

Il sottoscritto difensore, dichiara, inoltre, di voler ricevere le comunicazioni relative all'instaurando procedimento presso i seguenti recapiti: fax 0586-811229; pec: fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it

Si dichiara che il contributo unificato ammonta ad €. 98,00.

Si offrono in produzione:

DOC 1) Relazione "particolareggiata" del Gestore della crisi nominato dall'OCC Camera di Commercio Maremma Tirreno, contenente piano di ristrutturazione dei debiti e attestazione di fattibilità del 08.05.2019;

DOC 2) Elenco dei creditori con specifica indicazione delle somme dovute;

DOC 3) Copia Autocertificazione Stato di famiglia del debitore/consumatore;

DOC 4) Elenco delle spese necessarie al sostentamento mensile del debitore;

DOC 5) Copia Perizia di stima immobiliare redatta dal Geom. Enrico Pistoia;

DOC. 6) Copia Modello Unico 2017;

DOC. 7) Copia Modello Unico 2018;

DOC. 8) Copia Modello Unico 2019;

DOC. 9) Copia Elenco dei beni del debitore.

Livorno, 16.04.2020

Avv. Fabrizio Calamassi

Sig. Ra Ottavi Valeria
(ricorrente)



Depositato in Cancelleria il.....

Il Cancelliere

